UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCONCA

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione in forma associata

Allegato "A" Deliberazione Giunta Unione n. 45 del 30/10/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 – Principi
Art. 4 - Funzioni
Art. 5 – Composizione
Art. 6 - Incompatibilità
Art. 7 – Riunioni
Art. 8 - Diritto di accesso
Art. 9 – Tutela dei dati
Art. 10 – Norma di rinvio
Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione associata delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione (da ora NdV), per lo svolgimento dei principi contenuti nel D. Lgs. N. 286/1999, dal TUEL n. 267/2000 artt. 107, comma 7 e 147 e nel D. Lgs. 150/2009.

Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente cui l'Unione affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.

Esplica le proprie funzioni per l'Unione della Valconca e per tutti i comuni aderenti allo svolgimento in forma associata della funzione "Gestione del Personale".

Art. 2 – Finalità

La gestione associata dei compiti del NdV ha come finalità:

- ✓ supportare gli organi di governo dell'ente nella verifica dell'attuazione dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- ✓ valutare l'attività di eventuali dirigenti, titolari di incarichi di E.Q. ed Alte Professionalità in relazione ai risultati di attività conseguiti ed alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di metodologia e di valutazione;
- ✓ collaborare alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del personale dipendente, proponendo eventuali modifiche o integrazioni;
- ✓ accertare le effettive disponibilità di bilancio determinatesi a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione, destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance e di qualità;
- ✓ valutare l'esame consuntivo dei progetti finalizzati e la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

L'organizzazione del servizio associato assicura una semplificazione di tutte le procedure e un progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane e nella corretta valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti.

Art. 3 – Principi

La gestione associata del NdV deve seguire i principi di seguito elencati:

- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- standardizzazione delle procedure;
- uniformare la metodologia e la modulistica relativa alla valutazione delle figure in servizio;
- progressiva uniformazione dei modelli dei Piani Esecutivi di Gestione - PEG – Piani della Performance (o altro strumento analogo in vigore negli enti) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO.

Art. 4 – Funzioni

Il NdV opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa ed espleta le seguenti funzioni:

a) supporta l'amministrazione ed il responsabile alla definizione degli obiettivi
b) valutazione delle prestazioni dei Dirigenti, dei Titolari di incarichi di E.Q. e delle Alte Professionalità degli Enti, nell'ottica di attribuzione della retribuzione di risultato;
c) predisposizione di idonei indicatori di riferimento;
d) esamina e si esprime in merito alle eventuali osservazioni presentate dai dipendenti in merito al processo di valutazione;
e) propone, se richiesta all'organo di vertice dell'Amministrazione (sindaci o presidente Unione) la valutazione del Segretario comunale o generale, applicando il manuale relativo alle Posizioni Organizzative;
f) supporta i dirigenti/Titolari di incarichi di E.Q. per la predisposizione di metodologia di valutazione omogenee;
g) ogni altra funzione demandata dalla legge, dallo statuto dell'ente, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

Il NdV riferisce periodicamente ai Sindaci o al presidente dell'Unione sul proprio operato. Dispone di una sede presso ognuno degli Enti convenzionati ove si riunisce, di norma, 2 volte all'anno o ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta dell'amministrazione. Per la sua attività si avvale della collaborazione del Segretario comunale, dei responsabili del servizio personale e del responsabile del servizio finanziario di ciascun ente.

Art. 5 – Composizione

Il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico.

Esso è composto da un esperto esterno all'Amministrazione ed alle amministrazioni associate, scelto tra figure dotate di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione. Il curriculum vitae del Nucleo di valutazione viene pubblicato sul sito internet dell'Unione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Nucleo di Valutazione è nominato, con durata triennale, dal Presidente con proprio Decreto, previo accertamento delle capacità e delle competenze specifiche accertate.

Art. 6 – Incompatibilità

Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la

nomina;

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione, anche con riferimento ai Comuni costituenti l'Unione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre previste dalla legge.

Art. 7 – Riunioni

Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede dell'Unione o presso la sede degli enti interessati, in locale messo appositamente a disposizione.

Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del l'Ente interessati ai processi di gestione.

I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio che cura gli Affari del Personale.

Art. 8 – Diritto di accesso

Il NdV accede ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi. Può, inoltre, ottenere dagli Uffici di ogni settore/servizio qualsiasi atto o notizia.

Il NdV può effettuare e disporre verifiche ed accertamenti diretti.

Art. 9 – Tutela dei dati

Il NdV è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualsiasi titolo, per i soli fini dettati dalla presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le proprie finalità.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.

Art. 11 – Entrata in vigore

La presente disciplina entra immediatamente in vigore.